



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE II CIVILE**

Nella causa in eprigrafe indicata, oggi 04/06/2026, il giudice dott.ssa Monica Mascia

**dato atto che**

l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto con il quale è stata disposta la trattazione scritta e ha accettato tempestivamente le note scritte depositate

**pronuncia la seguente**

**ORDINANZA**

Rilevato che:

- a) l'immobile sito in Cagliari, via Solmi n. 30 è stato aggiudicato e si è in attesa del deposito del decreto di trasferimento;
- b) in relazione all'immobile sito in Belvì è stato già fissato un secondo tentativo di vendita per il giorno 22 settembre 2026;
- c) è stata ripristinata la conformità catastale dell'immobile sito in Cagliari, via Filia n. 6;

**PER QUESTI MOTIVI**

Dispone che il notaio provveda alla vendita senza incanto, con modalità telematica asincrona, anche dell'immobile sito in Cagliari, via Filia n. 6;

rinvia all'udienza del 9 novembre 2026 per consentire al notaio di:

trasmettere la bozza del decreto di trasferimento dell'immobile sito in via Solmi e del decreto di riparto delle somme tra i coeredi;

proseguire le operazioni di vendita degli immobili siti in Belvì e Cagliari, via Filia n. 6.

Dispone che la prossima udienza, come sopra fissata, venga sostituita dal deposito telematico di note scritte redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e contenenti le istanze, conclusioni e difese che le parti avrebbero formulato e svolto oralmente in udienza.

Assegna:

- il termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note di cui al punto che precede.

Informa le parti:

- che ciascuna di esse può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- che se nessuna delle parti avrà depositato le note telematiche ed anche nel caso in cui tutte le parti lo avranno chiesto espressamente, il giudice assumerà i provvedimenti previsti dagli artt. 181 e 309 cpc.

Dispone che la cancelleria:

- comunichi il presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite;
- inserisca nel registro generale l'annotazione "udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
- accetti tempestivamente gli atti delle parti.

Cagliari, 04/06/2026

Il giudice

dott.ssa Monica Mascia